



DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO-DIDATTICA A FAVORE
DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ SENSORIALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
CIG 7144179B01

Indice generale

Premesse.....	2
1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.....	3
2. Soggetti ammessi alla gara.....	4
3. Condizioni di partecipazione.....	4
4. Presa visione della documentazione di gara.....	6
5. Chiarimenti.....	6
6. Modalità di presentazione della documentazione.....	6
7. Comunicazioni.....	7
8. Subappalto.....	8
9. Ulteriori disposizioni.....	8
10. Garanzie richieste.....	8
11. Pagamento a favore dell'Autorità.....	11
12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale	12
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	13
14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa".....	13
15. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica".....	19
16. Contenuto della Busta "C – Offerta economica".....	19
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	20
18. Criterio di aggiudicazione.....	21
19. Operazioni di gara.....	22
20. Definizione delle controversie.....	23
21. Trattamento dei dati personali.....	23
22. Informazioni complementari.....	23
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto	24

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Verona – codice AUSA: 0000169066 - Servizi socio culturali, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto **l'affidamento del servizio di integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2017/2018.**

Il Servizio è rivolto agli allievi con disabilità sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (comprese scuole dell'infanzia ed enti di formazione professionale) della provincia di Verona, sino al conseguimento di una qualifica professionale, o di un diploma, con esclusione degli asili nido e dell’Università.

L'appalto è riferito ai “Servizi di assistenza sociale per disabili”, rientranti nell’allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, numero di riferimento CPV 85311200-4. Pertanto, al presente affidamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 140 e 142 del suddetto decreto n. 50/2016 e, per quanto non espressamente previsto, i principi in esso contenuti nonché le disposizioni espressamente richiamate nel presente disciplinare.

Le cause di esclusione sono indicate nel testo con le formule “**a pena di esclusione**”, “**è causa di esclusione**” o similari ed evidenziate con il simbolo “▶” all’inizio del paragrafo/sottoparagrafo nel quale sono inserite.

I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), **che possono essere sanati** ai sensi del comma 9 del citato articolo 83, sono evidenziati con il simbolo “■”.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati ai sensi degli articoli 60 e 95 del Codice. Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 21 luglio 2017 e pubblicato sul profilo del committente <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato
- 4) Modulistica da compilare costituita da:
 - Modello domanda di partecipazione (allegato 1)
 - Documento di gara unico europeo, come integrato ai fini del rispetto della normativa nazionale (allegato 2)
 - Modello Offerta Tecnica (allegato 3)
 - Elenco allegati offerta tecnica (allegato 3.1)
 - Modello Offerta Economica (allegato 5)
- 5) Criteri di aggiudicazione (allegato 4)
- 6) Schema di contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dr. Giovanni Chemello. Il direttore dell’esecuzione sarà indicato alla firma del contratto.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2017/2018.

1.2 Il Servizio è rivolto ai portatori di handicap sensoriale che frequentano le scuole di ogni ordine e grado (comprese scuole materne ed enti di formazione professionale) della provincia di Verona, con esclusione dell'Università e sino al conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma, con esclusione degli asili nido e dell'Università.- CIG **7144179B01**

1.3 Il contenuto del servizio è specificato nel capitolato tecnico (poi detto "capitolato").

1.4 Le condizioni contrattuali sono definite nello schema di contratto di appalto (poi detto "contratto") e nel capitolato.

1.5 Il valore presunto totale dell'appalto è di euro 1.338.000,00, I.V.A. esclusa.

1.6 Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio, a fronte della stimata necessità del servizio.

1.7 Il contratto riguardante il presente servizio è da stipularsi a misura. Il prezzo contrattuale sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso dell'offerta aggiudicataria al prezzo orario a base di gara di euro 22,30.

1.8 In relazione alla ridefinizione del quadro istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, la Provincia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, laddove lo ritenesse opportuno per ragioni legate a modifiche normative che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del bando, o per sopravvenuti motivi di ordine economico, finanziario, o di opportunità legate a mancate azioni avverso la Regione per la pretesa delle risorse investite allo scopo di supplire alla sua inerzia nell'attuare la legge regionale 30/2016, senza che per questo chiunque possa vantare diritto o pretendere alcunché.

1.9 I concorrenti sono informati che:

- il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione;
- tale evoluzione potrebbe incidere sull'assetto organizzativo della Provincia stessa e conseguentemente sul presente appalto;
- la Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale 23/6/2017, n. 949, al punto 4 del dispositivo, ha stabilito che con decorrenza dall'1/1/2018, a seguito dell'esercizio effettivo delle funzioni in capo alla Regione Veneto definite dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (tra le quali quella afferente al servizio in oggetto), la Regione Veneto stessa subentrerà alla Provincia di Verona nel contratto.

1.10 La Provincia si riserva la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse originariamente destinate all'esecuzione del contratto, oltre che per gli effetti sulle proprie competenze derivanti dai citati possibili mutamenti istituzionali, qualora abbia la necessità di rispettare norme di finanza pubblica eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

1.11 I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

1.12 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, e come meglio precisato e disciplinato nel Capitolato. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge. 13 agosto 2010, n. 136 nonché a quelli relativi alla fatturazione elettronica.

1.13 Ai sensi dell'art. 100 del Codice, nei Capitolati speciali d'appalto sono previste le seguenti clausole relative a condizioni particolari per l'esecuzione del contratto che, in sede di offerta (Modello domanda), i concorrenti devono dichiarare di accettare qualora risultassero aggiudicatari. In sede di stipula del contratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole previste nel Protocollo di legalità della Regione Veneto, sottoscritto in data 7 settembre 2015, applicabili ai servizi affidati e riportate al successivo par. 9.7, nonché gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento provinciale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione di Giunta provinciale 30 gennaio 2014 n. 17, pubblicato sul portale della Provincia all'indirizzo: <http://portale.provincia.vr.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento-1> che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

2. **Soggetti ammessi alla gara**

2.1 Sono ammessi alla gara i soggetti del cosiddetto "terzo settore", individuati dall'articolo 2 del Dpcm 30 marzo 2001 come segue:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- organismi di cooperazione;
- cooperative sociali;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- imprese sociali;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

2.2 Nell'elencazione di cui sopra sono da intendersi ricomprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

2.3 È ammessa la possibilità per i soggetti di cui sopra di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo. Non essendovi distinzione tra prestazioni principali e secondarie, trattandosi di prestazione unica è ammesso il solo Raggruppamento di impresa di tipo orizzontale.

2.4 È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

2.5 I soggetti con sede in altri Stati dell'UE sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 83 (requisiti di idoneità professionale) e quelli sottoscrittori di accordi di cui all'articolo 49 del d.lgs. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

3. **Condizioni di partecipazione**

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di **esclusione** di cui all'articolo 80 del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter¹, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 ► I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

3.3 ► Ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.5 ► Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto il 7 settembre 2015 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.

In particolare si precisa che:

- l'operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto;
- l'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- l'operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio;
- l'operatore economico si obbliga, qualora risultato aggiudicatario, ad inizio servizio, a comunicare alla

¹ Se ne riporta il testo:

"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Provincia – per il successivo inoltro alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) del “Protocollo di legalità”, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- è fatto divieto all’operatore economico aggiudicatario, di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato alla medesima gara.

4. Presa visione della documentazione di gara

4.1 Tutta la documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara.

5. Chiarimenti

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente all’indirizzo PEC servizipersona.provincia.vr@pecveneto.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite non oltre sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet della Provincia di Verona precedentemente indicato.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 L’istanza di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di domanda di cui all’**Allegato 1** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

6.2 Tutte le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui **all’Allegato 2** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute e devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

6.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara, contenute nel modello DGUE **Allegato 2** al presente disciplinare:

6.3.1 devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

6.3.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, muniti di adeguati poteri e in tal caso va allegata copia conforme all’originale della procura;

6.3.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.3.4 in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: www.provincia.vr.it alla sezione bandi di gara.

6.6 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice.

6.7 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.6, si assegnerà al concorrente **un termine massimo perentorio di 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.8 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato sopra evidenziato farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

6.9 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.7 la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.9.

6.10 Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, in caso di irregolarità ovvero di di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia richiede ai concorrenti la regolarizzazione o chiarimenti in ordine al loro contenuto.

6.11 Per l'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà alle previsioni dell'ANAC.

6.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 "Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Provincia e gli concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva, salvo casi eccezionali, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli concorrenti ausiliari.

8. Subappalto

8.1 È ammesso il subappalto, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs 50/2016. Si specifica che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 105, è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, poiché l'importo a base di gara del servizio in oggetto è superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo d.lgs 50/2016.

9. Ulteriori disposizioni

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

9.2 È facoltà della Provincia non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice la Provincia può decidere di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Provincia per ulteriori 180 giorni.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

9.5 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso di tutti i requisiti prescritti.

9.7 Le spese, a carico per legge dell'aggiudicatario e da rimborsare obbligatoriamente alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, sono quelle relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi: sui quotidiani, a tiratura nazionale e locale e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice, nonché dell'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012, stimabili in via presunta in € 6.000,00 (euro seimila/00).

10. Garanzie richieste

10.1 ► ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, precisamente pari a € 26.760,00 (ventiseimilasettecentosessanta,00) calcolato per l'intera durata del servizio.

10.2 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave.

10.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve essere

al corso del giorno del deposito;

- b) in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01. Gli concorrenti che effettueranno il versamento della garanzia tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia dell'attestazione bancaria, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; indicazione delle proprie coordinate bancarie, così da consentire lo svincolo di detta garanzia, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;
- c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa concorrente (sia in forma individuale che plurisoggettiva).

10.4 ► In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'articolo 93 del Codice, **contenente l'impegno** verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

10.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell'articolo 103 del Codice se disponibile (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento alla pregressa normativa si intenderà sostituito con l'articolo 93 del Codice);
- b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, a aggregazioni di imprese di rete, essere tassativamente

intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;

f) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
- la dichiarazione **contenente l'impegno** a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

ATTENZIONE:

10.6 ► In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni provvisorie presentate:

- 1) in **forma cartacea**, con la corretta apposizione, **in originale**, della sottoscrizione sia del garante che del concorrente (salvo che sulle fideiussioni bancarie) e **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;
- 2) in **formato file “.P7m” sottoscritto digitalmente** dal garante e dall'impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), compreso il file contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sempre sottoscritta digitalmente**, che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;
- 3) virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia indicazione di **sito internet della compagnia emittente**, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, **possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente punto 2)**. Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio; la disponibilità della polizza sul sito internet della compagnia emittente esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore, intendendosi la polizza riferita direttamente alla società a seguito del suo inserimento sul sito sociale. **Si segnala che in precedenti procedure è già occorso il caso dell'esclusione per le polizze di alcune compagnie, non controllabili e disponibili al download dal relativo sito.**

In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Si precisa che le modalità innanzi indicate sono richieste ai fini di verifica della correttezza dell'emissione delle polizze, alla luce di indagini penali su vasta scala relative all'emissione di polizze “clone” o falsamente emesse.

10.7 ► Costituiranno **modalità erronea** di produzione, tale da comportare **vizio essenziale**, e conseguente applicazione del procedimento di cui all' articolo 83, comma 9, del Codice, la produzione:

- a) di mere **fotocopie**, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili ovvero la mancata allegazione della copia del documento

d'identità di colui che sottoscrive in qualità di garante o della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore;

- b) di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;
- c) di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le sottoscrizioni digitali.

10.8 ■ In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte per la garanzia provvisoria detti elementi potranno essere sanati ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice (soccorso istruttorio) secondo le modalità previste al punto 6.7 del presente disciplinare;

10.9 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

10.10 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

10.11 L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 nonché delle percentuali previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice se il concorrente è in possesso della relativa certificazione.

10.12 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.13 La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'estensione della garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11 . Pagamento a favore dell'Autorità

11.1 ► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 163 del 22 dicembre 2015.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**.

► In caso di mancata sanatoria la Provincia escluderà il concorrente dalla procedura di gara. Il contributo dovuto è pari a € 140,00.

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

12.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti seguenti:

Idoneità professionale

12.1.1 siano iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o in un registro/ente/albo previsto per i soggetti di cui al precedente punto 2. (soggetti ammessi alla gara) del presente disciplinare dello stato di residenza per le attività oggetto dell'appalto; in caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

12.1.2 avere realizzato un fatturato specifico medio, per il servizio di integrazione scolastica per portatori di handicap sensoriale, relativo all'ultimo quinquennio almeno pari all'importo complessivo previsto a base d'asta. I dati di fatturato dovranno essere riferiti agli ultimi cinque anni solari (2012, 2013, 2014, 2015, 2016);

12.1.3 svolgimento con buon esito di identico servizio, e non genericamente riferito alla disabilità, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo quinquennio.

12.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 12.1.1.

12.3 Non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12.4 Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

12.5 L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.6 I requisiti di cui al paragrafo 12.1.1) devono essere dimostrati,

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

12.7 Il requisito relativo al paragrafo 12.1.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

12.8 Il requisito di cui al paragrafo 12.1.3) dovrà essere posseduto da ciascuna partecipante al raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete.

12.9 Il requisito relativo al paragrafo 12.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, dal GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

12.10 ► Ai sensi dell'art. 47 1° co. del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle

procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, a pena di esclusione.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12.00 del giorno 21 agosto 2017**, esclusivamente all'indirizzo Provincia di Verona, Servizio gestione informatizzata flussi documentali, via S. Maria Antica 1, 37121 Verona. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2 ► E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico (anche attraverso corriere/agenzia di recapito autorizzata), presso il Servizio gestione informatizzata flussi documentali della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato e i festivi gli uffici provinciali sono chiusi). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le seguenti informazioni relative al concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura **"Offerta per la gara del servizio di integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2017/2018. NON APRIRE"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE), vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4 **Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del concorrente e la dicitura, rispettivamente:**

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B - Offerta tecnica";
- 3) "C - Offerta economica".

13.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

13.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell'articolo 59 del Codice.

14. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 ■ domanda di partecipazione (**Allegato 1 - Modello DOMANDA di partecipazione**), su carta resa legale **da rendersi in bollo da 16 euro**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti

l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa;

14.2 ■ dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1) ■ dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2) ■ accetta il protocollo di legalità per il Veneto del 7 settembre 2015, rinvenibile nel sito istituzionale della Provincia, sezione bandi di gara, Protocollo di legalità e anticorruzione;

3) ■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 30 gennaio 2014, consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione "bandi di gara - protocollo di legalità e anticorruzione", e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

4) ■ dichiara di essere a conoscenza dell'attuale quadro istituzionale e del processo in corso di riallocazione delle funzioni dell'ente provincia e, di conseguenza, del fatto che l'ente ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione e/o alla stipulazione del contratto, e/o di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate;

5) ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

14.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Provincia a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice.

La Provincia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. si obbliga a rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità (legge 13 agosto 2010 n. 136);

e. dichiara la composizione societaria (DPCM 11 maggio 1991 n. 187);

f. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che:

14.4 ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- 14.5 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

14.6 ■ dichiarazione sostitutiva, secondo il modello DGUE **Allegato 2** quale parte integrante del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore in possesso di adeguati poteri), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice e di possedere tutti i requisiti generali e speciali, nessuno escluso, per la partecipazione alla gara.**

14.6.1 Si precisa che

nei casi di cui all'articolo 110, comma 3, del Codice il concorrente deve produrre

- a) ► dichiarazione sostitutiva:
 - a.1 ■ con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - a.2 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

oppure, nei casi di cui all'articolo 110, comma 5, del Codice

- b) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di[*inserire riferimenti n., data, ecc., ...*] e per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - b.1 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - b.2 ■ dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b.3 ■ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

b.4 ■ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

b.5 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

14.6.2 ■ *in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:*

a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. Non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 12.1.1;

b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

14.6.3 ■ non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

Si precisa che:

1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta utilizzando ciascuno il DGUE;

2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;

3) ■ le attestazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti:

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Presidente o componenti degli organi di amministrazione di enti non organizzati in forma societaria e di eventuali procuratori generali o speciali.

4) ■ l'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

5) Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'articolo 80, comma 5, lettera 1) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (articolo 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

6) ■ Le attestazioni di cui al presente paragrafo e relative al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art. 2203 del c.c.* e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

14.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

14.8 ■ documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;

14.9 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso:

14.9.1 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

14.9.2 in alternativa alla dichiarazione può essere prodotta la copia conforme della suddetta certificazione.

14.10 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.11 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.12 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.13 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

14.14 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati o raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.15 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.16 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.17 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.18 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.19 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.20 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti aggregati in rete.

14.24 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.

► In caso di mancata sanatoria la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

15 . Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

15.1 ► La busta "B", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "B" – offerta tecnica >.

15.2 ► La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- offerta tecnica conforme al **Modello Offerta Tecnica Allegato 3** al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, in originale e redatta in lingua italiana contenente le varianti migliorative offerte, riferite ai "Criteri di aggiudicazione" descritti nell'**Allegato 4** al presente disciplinare;
- elenco degli allegati all'offerta tecnica conforme all'**Allegato 3.1** al presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

15.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

15.4 ► **In nessuno dei documenti inseriti nella busta "B" deve, a pena d'esclusione, essere contenuto alcun riferimento ad elementi economici che devono esclusivamente essere inseriti rispettivamente all'interno della busta "C – offerta economica".**

15.5 ► **In nessuno caso, a pena d'esclusione, devono essere offerte varianti differenti da quelle evidenziate dalla Provincia di Verona nei criteri di aggiudicazione.**

16 . Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

16.1 ► La busta "C - offerta economica", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione "Busta C – offerta economica".

16.2 Nella busta "C – Offerta economica", deve essere presente, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta **secondo il modello Offerta Economica, Allegato 5** al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a. ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b. ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c. ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta
- d. ► la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione

16.3 Ulteriori specifiche sulla formulazione dell'offerta

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.

16.4 ► Saranno ammesse, **a pena di esclusione**, solo offerte economiche in ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, c. 2 e 216, c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti avverrà tramite richieste della Provincia.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, ai sensi dell'articolo 86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Provincia di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
- b) quanto ai requisiti relativi ai precedenti paragrafi 12.1.2) mediante:
 - dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile dell'operatore economico ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di partecipazione;

oppure

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi sociali chiusi, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) e la tipologia dei valori specifici dichiarati in sede di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma.
- c) quanto ai requisiti relativi al precedente paragrafo 12.1.3 mediante certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni.

La documentazione dovrà essere inserita nel sistema *AVCpass* dagli operatori salva diversa indicazione della Provincia.

18. Criterio di aggiudicazione

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il sistema qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 c. 2 del Codice, con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	100

18.2 ► I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione evidenziati nell'**Allegato 4**, parte integrante al presente disciplinare. **Sono ammesse esclusivamente le varianti riferite ai criteri di valutazione allegati al presente disciplinare, come ivi consentite. L'inserimento di ulteriori varianti, anche se migliorative, saranno causa di esclusione dell'offerta.** La valutazione sarà tabellare in quanto per ciascuno dei criteri di valutazione sarà attribuito un punteggio fisso e predefinito, in ragione di quanto specificatamente offerto dai concorrenti tra le opzioni disponibili

18.3 Non sarà effettuata alcuna riparametrazione.

18.4 Verrà calcolato il coefficiente da attribuire all'offerta economica della ditta "a" secondo la seguente formula:

$$C_a \text{ (per } A_a \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_a / A_{\text{soglia}}$$

$$C_a \text{ (per } A_a > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_a - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_a = coefficiente attribuito alla Ditta "a"

A_a = valore dell'offerta (*ribasso*) della Ditta "a"

$X = 0,90$

A_{soglia} = Media aritmetica dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) di tutte le ditte concorrenti

A_{max} = valore dell'offerta (*ribasso*) più conveniente.

Il punteggio attribuito all'Offerta economica della ditta "a" (PE_a) è determinato dalla seguente formula:

$$PE_a = 20 * C_a$$

Dove:

PE_a = punteggio attribuito all'offerta economica ditta "a"

20 = punteggio massimo attribuibile al prezzo

C_a = è il coefficiente attribuito all'offerta economica ditta "a"

L'attribuzione del punteggio avverrà arrotondando alla 2^a cifra decimale dopo la virgola. L'arrotondamento verrà effettuato su ogni elemento/sub-elemento, per eccesso se superiore a 0,005, per difetto se uguale o inferiore a 0,005.

18.5 Il costo per il servizio da riconoscere all'operatore economico, sarà determinato quindi dal prezzo offerto in ribasso rispetto a quello a base d'asta, ogni onere compreso.

18.6 Il punteggio complessivo per la composizione della graduatoria si ottiene sommando i singoli punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

18.7 Ai fini della determinazione del punteggio i risultati delle operazioni di calcolo derivanti dalle formule sono arrotondati al secondo decimale, nel modo seguente:

terzo decimale: maggiore o uguale a 5, arrotondamento al secondo decimale superiore (es: 10,325 – arrotondato 10,33); terzo decimale: inferiore a 5, arrotondamento al secondo decimale inferiore (es.: 10,324 – arrotondato 10,32).

19. Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1 il giorno 25 agosto 2017, alle ore 15:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo in date e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito della Provincia all'interno della cartella relativa alla gara pubblicata nella sezione Bandi di gara almeno due giorni prima della data fissata.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo **ad escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo **ad escluderli** dalla gara;
- iv. ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. Ai sensi dell'art. 85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4 La Commissione in successiva seduta riservata procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. La Commissione attribuirà quindi i punteggi alle offerte tecniche ammesse.

19.5 In seduta pubblica successiva, la Commissione procederà poi all'apertura delle buste contenenti le

offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.6 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte.

19.7 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.8 La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Provincia per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità per l'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.9 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

19.10 La Provincia può verificare la congruità e non anomalia dell'offerta richiedendo alle concorrenti documenti e informazioni. Ove gli stessi non vengano prodotti entro i termini assegnati, si procede all'esclusione. La Provincia esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

20 . Definizione delle controversie

20.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21 . Trattamento dei dati personali

21.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

22 . Informazioni complementari

22.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCPass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

22.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, preferibilmente previo appuntamento telefonico, presso il U.O. Servizi Sociali – via delle Franceschine 10 - Verona, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il lunedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00, Tel. 0459288828/0459288275/0459288873.

22.3 Comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/16: tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Provincia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (salve impossibilità tecniche)

all'indirizzo obbligatoriamente indicato dal concorrente al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla Provincia, via pec, all'indirizzo servizipersona.provincia.vr@pecveneto.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa l'indirizzo già indicato. La Provincia effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinverrà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura sul sito internet istituzionale della Provincia, nello spazio dedicato alla procedura di Gara di specie (sezione: bandi di gara).

22.4 I risultati di gara saranno comunicati ex art. 76 del Codice; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile nella scheda di gara visionabile sul portale internet della Provincia nella sezione bandi di gara.

22.5 Si precisa che, per la stipula in modalità elettronica, il legale rappresentante dell'aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

23 . Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

23.1 La Provincia provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta di aggiudicazione che sarà contenuta nel verbale conclusivo della Commissione di gara. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

23.2 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

23.3 In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

23.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità.

23.5 L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Provincia, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso è facoltà della Provincia aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.6 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria.